



**bottega delle MANI**  
Associazione di Promozione Sociale

iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania  
con Decreto n° 63 del 23/02/2012

via A. De Gasperi 14 - 83100 Avellino  
tel. +39 0825 39876

www.bottegedellemani.com  
info@bottegedellemani.com

C.F. 92050830642



## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI nr. 1/2021

Il giorno 4 del mese di marzo del 2021, alle ore 19.00, nella sede associativa si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'associazione "Amici della bottega delle MANI" (da ora definita *Associazione*), per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sulle attività dell'anno 2020
2. Rendicontazione anno 2020 e sua approvazione
3. Integrazione nome associazione
4. Variazione sede
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci: Rossana Pagliaro, Francesca Maria Pagliaro, Giuseppe Rubicco, Vincenzo D'Angelo, Maddalena Grippaldi, Paola Gerola, Salvatore Mazza, Mario Pagliaro. Quest'ultimo nella sua qualità di Presidente, accertato il raggiungimento del numero legale dei soci presenti, dichiara aperta l'assemblea. Assolve alla stesura del presente Verbale il socio Rossana Pagliaro.

1. Il Presidente prende la parola con una sintesi delle attività svolte nell'anno appena trascorso che, nell'ambito delle attività statutarie, l'Associazione ha prodotto nel corso del 2020:
  - a) Come noto a tutti i soci, l'11 e 12 dicembre 2020 si è svolta, nella modalità online, la **5ª Scuola sul Paesaggio/Festival di Paesaggio – Echi dal margine** con A.N.C.I. Giovani - Campania, Ordine Architetti P.P. e C. provincia di Avellino, compagna teatrale Clan H. Curata dall'esponente, con la direzione scientifica del prof. Ugo Morelli e quella artistica del socio Salvatore Mazza. L'alto livello degli intervenuti ha permesso un notevole successo di pubblico, con oltre 150 presenze registrate nelle 3 ore di diretta Zoom e migliaia di contatti sui canali social per il video "Abbascio lo Sauco s'è perta na casa".
  - b) Inoltre annuncia che l'Associazione è stato ricompresa quale Partner esecutivo del progetto "**Giovani Paesaggi – l'ambiente quale luogo di vita**", prodotto dal Forum Giovani del Comune di Santa Paolina, risultato primo nella graduatoria del bando regionale "Giovani in comune" e quindi, finanziato per attivare, tra le vigne del "Greco", laboratori tematici, approfondimenti seminariali e installazioni di Land Art per stimolare il coinvolgimento delle giovani generazioni sulle tematiche paesaggistico-ambientali e costruire nuovi strumenti di conoscenza del territorio. Per la piena sintonia del progetto agli obiettivi associativi, il Consiglio Direttivo ha deliberato di far coincidere questo evento con il programma della 6ª Scuola sul Paesaggio/Festival di Paesaggio e di avviare con i soci la costruzione del programma.

Al termine l'esposizione viene approvata all'unanimità dei presenti.

2. Si passa al secondo punto con l'esposizione del **Bilancio 2020** con la relativa Relazione, a questo Verbale allegata.

Al termine, il Bilancio 2020 viene approvato all'unanimità dei presenti.

3. Il Presidente propone la volontà di **variare la sede dell'associazione da Avellino ad Ariano Irpino** ed in particolare nell'immobile denominato "Torre di Otomaria" sito nel centro storico del comune alto-irpino, in vico III Donato Anzani nr. 3. Tale scelta nasce sia per sopravvenute necessità della proprietà dell'attuale sede ma soprattutto per poter godere di una sede situata in un contesto storico e culturale maggiormente in sintonia con gli obiettivi dell'Associazione. Le condizioni di uso della nuova sede, sarebbero simili a quelle già in atto:
  - a) uso non esclusivo dell'immobile per le attività dell'associazione
  - b) contributo a titolo simbolico di partecipazione alle spese, pari alla spesa di energia elettrica annuale dell'immobile.

Al termine della discussione la proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. L'assemblea dà mandato al presidente di provvedere.

4. Al fine di rispettare pienamente le normative relative allo status di Associazione di Promozione speciale, si rende necessario **integrare al nome dell'associazione la sigla "A.P.S."**.

Al termine della discussione la proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. L'assemblea dà mandato al presidente di provvedere.

Alle 20,30 accertata la conclusione delle richieste di intervento, si dichiara sciolta l'assemblea. **Visto, Letto e Sottoscritto**

N.B.: SI ALLEGA al presente verbale, RENDICONTO ECONOMICO 2020

il Verbalizzante

Rossana Pagliaro

il Presidente

bottega delle mani  
associazione promozione sociale  
C.F. 92050830642

# AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO



Eseguita registrazione il 06/10/2022 al n° 1038

Serie 11P Versamento effettuato il 06/10/2022 con

Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod. \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Cod. Az. \_\_\_\_\_ Cab. \_\_\_\_\_

per S. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

1 n. II DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Signor Orlando Gaudino Fiore





**bottega delle MANI a.p.s.**  
Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

iscritta al nr. 21 Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania - Decreto. n. 63 – 23/2/2012

C.F. 92050830642

vico III° Donato Anzani nr. 3 – Ariano Irpino (Av)  
tel. +39 0825 39876  
[www.bottegedellemani.com\\_info@bottegedellemani.com](http://www.bottegedellemani.com_info@bottegedellemani.com)

## STATUTO ASSOCIATIVO

### Titolo I - Costituzione e scopi

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. 1 - Denominazione e sede..... | 2 |
| Art. 2 - Scopi e Ordinamento.....  | 2 |
| Art. 3 - Attività.....             | 2 |
| Art. 4 - Durata.....               | 3 |

### Titolo II - Norme sul rapporto associativo

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 5 - Soci.....                                                     | 3 |
| Art. 6 - Ammissione dei Soci.....                                      | 4 |
| Art. 7 - Diritti dei soci.....                                         | 4 |
| Art. 8 - Doveri dei soci.....                                          | 5 |
| Art. 9 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio..... | 5 |

### Titolo III - Norme sul volontariato

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato..... | 5 |
| Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite.....      | 6 |

### Titolo IV - Organi sociali

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 12 - Organi sociali.....                                                       | 6  |
| Art. 13 - Assemblea dei soci.....                                                   | 6  |
| Art. 15 - Validità dell'Assemblea.....                                              | 7  |
| Art. 16 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea.....                                | 7  |
| Art. 17 - Consiglio Direttivo.....                                                  | 7  |
| Art. 18 - Convocazione Consiglio direttivo.....                                     | 8  |
| Art. 19 - Compiti del Consiglio direttivo.....                                      | 8  |
| Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo..... | 8  |
| Art. 21 - Presidente dell'Associazione.....                                         | 9  |
| Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....                     | 9  |
| Art. 23 - Organo di Controllo.....                                                  | 10 |
| Art. 24 - Organo di Revisione.....                                                  | 10 |

### Titolo V - I libri sociali

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Art. 25 - Libri sociali e registri contabili..... | 10 |
|---------------------------------------------------|----|

### Titolo VI - Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Art. 26 - I mezzi economici.....                 | 10 |
| Art. 27 - Esercizio sociale – bilancio.....      | 11 |
| Art. 28- Rendiconto economico e finanziario..... | 11 |
| Art. 29 - Scioglimento associazione.....         | 11 |
| Art. 30 - Norma transitoria.....                 | 12 |
| Art. 31 - Rinvio.....                            | 12 |

## Titolo I - Costituzione e scopi

### Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, la **Bottega delle MANI a.p.s. - associazione culturale per la promozione di mestieri, arte e natura d'Irpinia**, da ora siglabile "**bDM**", con sede legale nel Comune di Ariano Irpino (Av) alla vico III° Donato Anzani nr. 3.

La denominazione "bottega delle MANI a.p.s." ed il logo, sono concessi con solo diritto d'uso dal socio Mario Pagliaro, in quanto aderisce al progetto associativo e ne riconosce appieno la validità culturale.

### Art. 2 – Scopi e Ordinamento

La **bDM** è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La **bDM** è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, ricerca lo sviluppo del territorio, delle sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, produttive ed artistiche. Elegge, quali strumenti privilegiati per questa ricerca le discipline della programmazione territoriale, dell'architettura, del design, dell'arte e delle tecnologie digitali.

L'ordinamento interno della **bDM** è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la **bDM** si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale e nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere l'analisi delle relazioni tra l'ambiente, l'uomo e la vivibilità, quindi, con il paesaggio, la natura, l'architettura, il design, l'arte e le produzioni tipiche;
- promuovere studi, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative di analisi e documentazione sui temi della qualità della vita, della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico, architettonico, artistico, paesaggistico urbano, rurale e naturale;
- promuovere lo sviluppo e creazione di circuiti locali, con attività di promozione delle strutture aderenti tramite sito Internet, guide cartacee, pubblicazioni periodiche di atti e convegni, partecipazione a fiere del settore;
- sviluppo, qualificazione e promozione di iniziative di produzione finalizzate a dare continuità alla cultura dei luoghi e della vivibilità;
- promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza del paesaggio, dell'architettura, del design, dell'arte e dell'artigianato mediante la creazione di esposizioni permanente e/o temporanee;
- gestire iniziative promozionali nell'ambito di manifestazioni di promozione, coinvolgendo anche Enti ed altre associazioni;
- promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati nella valorizzazione dei beni culturali architettonici, paesaggistici, e della produttività;
- sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale, anche per agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri;
- promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità;
- favorire l'accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;
- istituire contrassegni di qualità;
- azioni di divulgazione scientifica ed informativa con ricerche e approfondimenti e con l'istituzione di centri di formazione, promozione di congressi, tavole rotonde, conferenze anche per l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado e lo sviluppo delle competenze della pubblica amministrazione. Anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;
- la programmazione locale verso modelli di sviluppo integrato, per rafforzare l'attrattività dei territori;
- la valorizzazione degli insediamenti storici, promuovendo progetti innovativi di riqualificazione;

- promuovere la rigenerazione urbana quale tendenza al ridisegno del patrimonio edilizio e insediativo esistente per la riduzione del consumo di suolo, la riqualificazione urbana e il rilancio dell'economia;
- ampliare la conoscenza della cultura paesaggistica e artistica del territorio anche attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- promuovere e /o organizzare attività culturali di vario genere volte alla valorizzazione e consapevolezza del territorio, del paesaggio e delle produzioni d'eccellenza, quali ad esempio: visite a musei, luoghi di interesse storico-artistico; corsi di design/architettura, laboratori artistici, mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni/produzione di film e documenti, concerti, spettacoli teatrali;
- promuovere direttamente e/o indirettamente attività editoriali, quali ad esempio la pubblicazione di atti legati ad attività museali ed educative, pubblicazione di cataloghi, pubblicazione di atti di convegni, seminari, corsi e laboratori nonché pubblicazione degli studi e delle ricerche compiuti;
- l'espletamento di tutte le attività ritenute utili anche al fine della promozione, sempre connesse alle attività istituzionali ed al sostentamento dell'associazione, sia sul piano conoscitivo che formativo;
- promuovere lo sviluppo del settore ICT come generatore di crescita, valore, competitività e sostenibilità.
- favorire lo sviluppo della cultura digitale e sostenere l'implementazione della risorse digitali nelle tematiche afferenti gli scopi di cui all'art. 2;
- la **bDM** potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività sociale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Le attività appena elencate sono svolte dalla **bDM**, prevalentemente a favore di terzi e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

La **bDM** può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La **bDM** può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della **bDM** non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'ART.13

## **Titolo II - Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 5 - Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta,

- sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo,
- versano ogni anno l'eventuale quota associativa,
- approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

La **bdM** prevede Due categorie di soci:

1. **soci fondatori**: coloro che hanno costituito l'Associazione ed abbiano rinnovato annualmente la propria iscrizione.
  2. **soci effettivi**: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo, siano in regola con il pagamento della quota annuale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
- 2.1. I **soci effettivi** della **bdM** si distinguono in:
- a) **soci ordinari**;
  - b) **soci onorari**;

Possono essere **soci ordinari**, le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle sue finalità della **bdM**, hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo e aderiscono alla **bdM** versando le quote annuali previste.

Sono **soci onorari** le persone fisiche e giuridiche invitate a far parte dell'associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici o per servizi resi alla **bdM**. I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote annuali.

Le persone Giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

#### **Art. 6 - Ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'associazione.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare:

<.....> [nome e cognome], nato a <.....>, il <.....> e residente in <.....>, C.F. <.....>, attività svolta <.....>.

La richiesta scritta, inoltre, dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio direttivo. L'eventuale diniego va motivato dal Consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intransmissibile.

#### **Art. 7 - Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. se maggiorenni, all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali;
3. di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
4. di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
5. ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta. Entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: sola visione e divieto di riproduzione senza specifica delibera dell'Assemblea dei soci.
6. di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
7. di partecipare alle attività promosse dall'associazione
8. di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture e le attrezzature, nel rispetto delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;

#### **Art. 8 - Doveri dei soci**

Doveri dei soci della **bdM** sono:

1. Il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'associazione;
2. L'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. Il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal Consiglio Direttivo;

4. ad usare per scopi privati il nome e/o logo della **bdM** solo su deliberazione del Consiglio Direttivo e solo per temi, oggetti o prodotti di cui garantisce l'alto valore materico, artigianale, artistico, e culturale;
5. La partecipazione alle attività associative preventivamente concordate;
6. Il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
7. La partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo;
8. L'utilizzo corretto degli impianti, delle attrezzature e quant'altro messo a disposizione dall'associazione;

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 9 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio**

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
2. per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
3. per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
4. per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
5. non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
6. danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
7. per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
8. per decesso;
9. per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere alla **bdM**, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Presidente del Consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

### **Titolo III - Norme sul volontariato**

#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La **bdM** iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Inoltre, dovrà assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati<sup>17</sup>.

## **Titolo IV - Organi sociali**

### **Art. 12 - Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio direttivo;
3. Il presidente del Consiglio direttivo;

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

### **Art. 13 - Assemblea dei soci**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa". Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

1. Sono di competenza dell'Assemblea ORDINARIA:
  - (a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - (b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - (c) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
  - (d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - (e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
  - (f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - (g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
  - (h) la trattazione di tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
2. Sono di competenza dell'Assemblea STRAORDINARIA:
  - (a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
  - (b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - (c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
  - (d) lo scioglimento dell'associazione, e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
  - (e) la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

### **Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è convocata:

1. almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
2. in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
3. è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Viene convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente, mediante avviso scritto da inviare con lettera anche in forma elettronica/telematica agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea, l'elenco degli argomenti da discutere.

### **Art. 15 - Validità dell'Assemblea**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

1. L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
  - a) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
    - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
  - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;
    - per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita,
  - a) sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti a libro soci.
    - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
    - Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    - Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

### **Art. 16 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da uno dei membri del Consiglio direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee; il Presidente provvederà poi alla sottoscrizione del verbale.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Ad ogni associato "persona giuridica/ente", è attribuito voto singolo e non in proporzione al numero dei loro aderenti.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio esecutivo, non possono detenere deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza/teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 17 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina o ratifica al suo interno il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Quest'ultima figura può coincidere con una delle altre tre precedenti.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario provvede alla tenuta dei libri sociali, al loro aggiornamento e a quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

**Art. 18 - Convocazione Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche per via telefonica, almeno due giorni prima.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario verbalizzante, il quale redige il verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo. Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;  
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci.

**Art. 19 - Compiti del Consiglio direttivo**

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

1. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
2. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale (quando dovuto) di cui all'articolo 22, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
3. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
4. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
5. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
6. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
7. deliberare sull'ammissione dei soci;
8. convocare l'assemblea
9. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
10. nominare eventuali comitati o consulenti esterni, per lo studio di iniziative specifiche;
11. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

**Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

La carica di Consigliere si perde per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. evoca da parte dell'Assemblea ordinaria; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
3. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

#### **Art. 21 - Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
2. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
4. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

La carica di Presidente si perde per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria
3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Egli rappresenta l'associazione legalmente ed ha la firma sociale, cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede quindi ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare, dandone sempre comunicazione al Tesoriere, quando sia nominato, cui è affidata la tenuta dei conti e la redazione dei bilanci.

#### **Art. 23 - Organo di Controllo**

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o

sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 24 - Organo di Revisione**

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

### **Titolo V - I libri sociali**

#### **Art. 25 - Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione detiene sono:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Inoltre, qualora si renderà necessario, attiverà anche

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione,
6. registro dei volontari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale sarà uniformata alle disposizioni fiscali.

### **Titolo VI - Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio**

#### **Art. 26 - I mezzi economici**

La **bdM** può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La **bDM** può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi della **bDM** non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e costruire il suo patrimonio.

La **bDM** non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La **bDM** ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 27 - Esercizio sociale – bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile deve essere convocata l'Assemblea dei soci per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Entro il 30 Marzo, il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 30 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

#### Art. 28- Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione redige ed aggiorna un rendiconto economico e finanziario e registra ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della **bDM** a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 29 - Scioglimento associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina del liquidatore, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della **bDM**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 30 - Norma transitoria**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le eventuali clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

La **bdm** ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 31 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

*Mani*  
 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE  
 C.F. 92050830642  
 MANI

*Rampol*  
*Emiliano Polio*